

don). Any other reference — under Article 26 of the Preliminary Provisions — or any other connecting factor — the place where the contract was concluded — bear no relevance, because Article V (1) (a) specifically provides that the law chosen by the parties or, failing an indication, the law of the country where the award was made, is to be applied.' [206]

The Court found that the contract, which included a reference to GAFTA contract form No. 32, had been signed by the parties' broker and that the arbitration clause was valid under English law.

Without giving any relevance to the fact that the Court (Tribunale) of Verona had previously been requested to state that the arbitration clause was not valid, the Court of Appeal of Venice granted the requested leave.

*Svolgimento del processo.* — Con atto notificato in data 23-24 dicembre 1980 la Cerealsarda di A. Casillo & C. s.a.s., corrente in Cagliari, in persona del suo legale rappresentante, conveniva in giudizio davanti a questa Corte la ditta Otello Mantovani, corrente in Verona, in persona del suo legale rappresentante.

Parte attrice esponeva che il 22 maggio 1979 aveva acquistato dalla convenuta, tramite il mediatore ditta Poggioli Menapace, 8.300 tonnellate metriche di granone Plata per vapore caricante atteso a Cagliari tra il 15 ed il 20 giugno 1979, per il prezzo di 142 dollari USA la tonnellata metrica; che con lettera del 29 maggio 1979 il mediatore aveva inviato la conferma della vendita contenente tutte le clausole e termini del contratto, tra cui quella di rinvio al formulario della The Grain & Free Trade Association (GAFTA) n. 41 (*rectius* 32) di Londra; che, non avendo la ditta venditrice consegnato ad essa deducente i titoli rappresentativi della merce e gli altri documenti del caso, era sorta una disputa tra le parti che, in conformità della clausola compromissoria contenuta nel formulario GAFTA, fu dalle stesse portata alla cognizione del previsto collegio arbitrale; che, esauritasi la procedura, il lodo definitivo aveva sanzionato la soccombenza della ditta Mantovani, condannata a pagare ad essa attrice la somma di dollari USA 258.240, con gli interessi del 12 % dal 28 giugno 1979 al 7 agosto 1980, a titolo di danni da inadempimento per differenza prezzo tra quello contrattuale di dollari USA 142 per 1000 chili CIF free out Cagliari ed il maggior valore di mercato stabilito dagli arbitri in dollari USA 174 per 1000 chili. Di detto lodo domandava la delibazione in Italia. (*Omissis*).

Costitutosi il contraddittorio, la ditta Mantovani resisteva alle richieste di controparte e, in particolare, dopo avere chiesto la sospensione del procedimento in attesa della definizione di altro processo iniziato da essa convenuta davanti al Tribunale di Verona diretto a far dichiarare la nullità della clausola compromissoria *de qua*, eccepeva che la clausola compromissoria di che trattasi era da ritenersi nulla in quanto non risultava — a suo dire — da atto scritto. (*Omissis*).

*Motivi della decisione.* — Preliminarmente si osserva che questa Corte è funzionalmente e territorialmente competente a decidere in ordine alla chiesta

delibazione della sentenza arbitrale straniera di che trattasi in quanto, in caso di accoglimento della domanda, detta sentenza dovrà essere eseguita in Verona, sede della residenza della parte convenuta.

Passando, quindi, all'accertamento delle condizioni alle quali il nostro ordinamento subordina la dichiarazione di efficacia di tali sentenze straniere, deve precisarsi che bisogna avere innanzi tutto riguardo, sul punto, alla Convenzione di New York, firmata il 10 giugno 1958 e resa esecutiva in Italia con legge n. 62 del 19 gennaio 1968, la quale regola appunto — qualunque sia la cittadinanza delle parti e dunque anche se, come nel caso *de quo*, sottoposte alla giurisdizione di uno stesso Paese — « il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere »: tali norme, infatti, atteso il loro carattere speciale, prevalgono sulle corrispondenti norme generali dettate dal codice di rito (art. 797 cod. proc. civ.).

La suddetta Convenzione, dopo aver enunciato l'ambito di applicazione delle sue norme (art. I) e dopo aver disciplinato (art. II) la deroga alla giurisdizione dei giudici degli Stati contraenti a favore di quella esclusiva degli arbitri stranieri, in presenza di una valida convenzione scritta riguardante appunto la compromissione in arbitri stranieri, nonché l'obbligo per i giudici degli Stati contraenti di rimettere tali controversie all'arbitro straniero sempre che la convenzione scritta, che può consistere in una « clause compromissoire insérée dans un contrat, ou un compromis, signés par les parties ou contenus dans un échange de lettres ou de télégrammes », non sia ritenuta da detto giudice « caduque, inopérante ou non susceptible d'être appliquée », regola agli articoli III, IV e V il giudizio di dichiarazione di esecutorietà di dette sentenze.

È dunque evidente che, nel caso in esame, deve trovare applicazione non l'art. II, ma l'art. V della predetta Convenzione di New York (cfr., in proposito, Cass. n. 2448 del 1980), che disciplina, appunto, l'azione diretta ad ottenere la delibazione delle sentenze arbitrali straniere già pronunciate negli Stati contraenti secondo le norme processuali loro proprie (art. III) e sulla base di una documentazione comprendente la copia autenticata della sentenza arbitrale, la copia autenticata della convenzione scritta ed eventualmente una traduzione ufficiale (art. IV).

Ciò posto, si rileva che in virtù di tale norma, a meno che non sia possibile il « rifiuto » *ex officio* della delibazione (n. 2 dell'art. V) per riscontrata sussistenza della non compromettibilità in arbitri della controversia o della contrarietà all'ordine pubblico secondo la legge del luogo di esecuzione, il riconoscimento e l'esecuzione della sentenza arbitrale non possono essere rifiutate se (n. 1 di detta norma) la parte controinteressata non abbia provato: a) l'incapacità delle parti secondo la legge applicabile alla convenzione scritta ovvero l'invalidità di questa secondo la legge convenzionalmente scelta dalle parti, ovvero, in difetto, secondo la legge del luogo ove la sentenza arbitrale è stata pronunciata; b) il difetto di contraddittorio per impossibilità di difesa; c) il superamento dei limiti del compromesso; d) l'irregolare costituzione del giudice e l'inosservanza delle norme in tema di procedura arbitrale previste convenzionalmente ovvero, in difetto, dalla legge del luogo; e) il difetto di obbligatorietà della sentenza arbitrale, il suo annullamento, la sospensione della sua efficacia, da parte di un'autorità competente secondo la legge del luogo in cui la sentenza arbitrale sia stata pronunciata.

Da ciò deriva — come ha osservato il Supremo Collegio nella già citata decisione (n. 2448 del 1980) — che, in mancanza di prova (da fornirsi da chi si oppone alla delibazione) della sussistenza di una delle suddette cause ostative e non ricorrendo le ipotesi di « rifiuto » *ex officio* della delibazione (n. 2 dell'art. V), « la dichiarazione di esecutorietà della sentenza arbitrale straniera già pronunciata *inter partes* è un atto dovuto per l'ordinamento giuridico italiano ».

Nel caso concreto, escluso, in ragione della natura della controversia, che ricorra alcuna delle ipotesi ostative rilevabili d'ufficio (non compromettibilità in arbitri della questione e contrarietà all'ordine pubblico secondo la legge italiana), non resta che esaminare la questione con riguardo all'unica causa ostativa dedotta dalla ditta convenuta, la quale, per opporsi alla domanda di deliberazione avanzata dalla Cerealsarda sostanzialmente sostiene l'invalidità della clausola compromissoria *de qua*, in quanto — a suo dire — non sarebbe stata stipulata per iscritto.

Così delimitata la questione, occorre innanzi tutto individuare la convenzione e la relativa clausola compromissoria di cui, come detto, la ditta Mantovani deduce l'invalidità. Deve poi avvertirsi che tale accertamento, avuto riguardo alla questione particolare in esame, deve svolgersi sulla base della legge inglese, essendo questa la legge che, come si vedrà, scelsero le parti e che, peraltro, coincide anche con quella del luogo ove si svolse l'arbitrato (Londra).

Ogni altro riferimento (art. 26 delle preleggi) o collegamento (luogo di stipulazione dell'atto) appaiono, infatti, inconferenti perché superati dalla previsione speciale di cui al citato art. V n. 1 lett. a), la quale stabilisce, appunto, che in tema di validità della clausola si deve fare applicazione della legge convenzionalmente scelta o, in difetto, di quella del luogo ove la sentenza sia stata pronunciata.

Nel caso in esame, la convenzione scritta e la relativa clausola compromissoria restano in concreto individuate — a parere della Corte — sulla base dei documenti prodotti da entrambe le parti in causa, consistenti, oltre che nella copia della « conferma di vendita datata 22 maggio 1979 » sottoscritta per conto dei contraenti dal comune mediatore (ditta Poggioli-Menapace) e da questa ditta, una volta perfezionato l'accordo, trasmessa ai due contraenti medesimi, anche nelle due copie di alcuni « telex » e cioè di quei particolari messaggi teletrasmessi ormai di largo uso nel campo dei rapporti commerciali, i quali — è appena il caso di notarlo — una volta accertato (com'è appunto nel caso che ne occupa) che provengono dall'una e che sono pervenuti all'altra parte, rientrano certamente nel novero degli « scritti » che, se « scambiati » fra gli interessati, sono equiparabili, ai fini *de quibus*, a quelli sottoscritti dalle stesse parti, come consente di affermare, fra l'altro, il significativo riconoscimento in tal senso operato dalla Convenzione di Ginevra 21 aprile 1961, resa esecutiva in Italia con legge n. 418 del 10 maggio 1970, posteriore e connessa a quella in esame e dunque idonea a fornire utili elementi per rilevarne la portata.

In detti « messaggi » scambiati fra i contraenti è dato leggere — fra l'altro — che il richiamo al contratto GAFTA, contrariamente a quanto riportato nella predetta « conferma di vendita » ove era stato indicato con il n. 41, doveva intendersi fatto con riferimento a quello contraddistinto con il n. 32. Il quale, come emerge dall'ulteriore documentazione in atto, alla clausola n. 33 contiene la previsione per cui « questo contratto è regolato dalla legge inglese e concordemente ogni controversia dovrà essere portata e giudicata ai sensi della legge inglese, qualunque sia il domicilio, la residenza o il centro di affari di ciascuna delle parti, sia esso attuale o futuro » e stabilisce, inoltre, la devoluzione in arbitri inglesi (di Londra) di tutte le questioni attinenti al rapporto di compravendita di che trattasi, secondo la procedura e le regole inglesi di cui al formulario GAFTA n. 125, attualmente in vigore, chiamate « le regole arbitrali ».

Ora, poiché, per il diritto inglese, il richiamo fatto dalle parti ad un formulario di contratto standard implica l'accettazione di tutte le clausole del formulario stesso, qualunque sia il loro contenuto, purché non in contrasto con quelle espressamente pattuite dalle parti medesime (cfr., in proposito, Cass. n. 1273 del 1979), deriva che nessun dubbio può sussistere in ordine al valido richiamo effettuato dai contraenti anche con riguardo alla clausola di cui al punto n. 33 contenuta nel contratto GAFTA n. 32 e di cui sopra s'è detto.

Tanto più se si considera che, nel caso in esame, tutti gli elementi acquisiti in causa concorrono a confermare concretamente tale assunto.

E così non può dimenticarsi che il richiamo predetto, sebbene sinteticamente e senza formule sacramentali o specifiche approvazioni (peraltro non richieste ai fini *de quibus*: cfr., in proposito, Cass., Sez. un., n. 5244 del 1982), fu effettuato con estrema chiarezza e consapevolezza, dal momento che è indubitabile che i contraenti, a causa della loro attività commerciale, ben conoscevano la portata di quel « contratto » e di quel « formulario », come dimostra del resto, inequivocabilmente, la circostanza che il richiamo al contratto GAFTA n. 32 fu frutto, come s'è visto, di una precisa valutazione delle parti, in quanto fu effettuato per correggere la precedente indicazione errata.

Né, al fine di stabilire se le parti, nell'effettuare il richiamo suddetto, ebbbero, in concreto, presenti ed « accettarono » anche le clausole relative all'arbitrato, può sfuggire l'importanza che assume la sintomatica contestualità del riferimento alla precisazione circa il contratto richiamato e della nomina degli arbitri per risolvere l'insorta questione (v. telex in atti).

Né, infine, vanno trascurati, ai fini che qui interessano, la dichiarazione di validità della clausola medesima e di conformità alla legge inglese del relativo giudizio rilasciata in data 9 settembre 1980 dalla GAFTA e prodotta (*sub* 4) in causa dall'attrice ed il parere (anch'esso prodotto dalla Cerealsarda e non contrastato con alcun valido elemento dalla controparte) espresso in proposito dallo studio legale Middleton Patts & Co. di Londra in data 14 novembre 1980, che, oltre ad attestare la validità, per il diritto inglese, del contratto sottoscritto per conto dei contraenti dal comune *broker*, evidenzia la validità, secondo quella legge, della clausola e della procedura in concreto seguita dagli arbitri.

In definitiva, esclusa, per quel che s'è sin qui detto, la rilevanza di tutte le diverse argomentazioni svolte dal convenuto, le quali, fra l'altro, sembrano basarsi soprattutto sulla dedotta applicabilità di norme italiane che, come s'è visto, debbono invece rimanere estranee alla soluzione di questa causa, deve affermarsi la validità, secondo la legge inglese, della clausola *de qua*, in base alla quale ebbe luogo il giudizio arbitrale, al quale peraltro (è bene rilevarlo) aderì lo stesso odierno convenuto, il quale, convinto com'era (v. sua lettera del 12 maggio 1980 prodotta *sub* 23 dall'attrice) che soltanto gli arbitri avrebbero potuto accertare le dedotte inadempienze a lui attribuite, nominò senz'altro il proprio arbitro e partecipò attivamente tanto al primo quanto al secondo grado di quel giudizio (v. lettere prodotte in atti), senza mai eccepire alcunché in ordine alla validità della clausola in esame.

A questo punto deve osservarsi che la ritenuta competenza funzionale della Corte, quale giudice della delibazione, a conoscere delle questioni relative alle cause ostative contemplate nell'art. V n. 1 lett. a) della più volte citata Convenzione di New York, esclude la possibilità di ravvisare pregiudizialità fra questo procedimento e la causa pendente davanti al Tribunale di Verona, promossa dal Mantovani per far dichiarare la nullità della clausola di cui si è fin qui discusso. Conseguentemente, la relativa richiesta di sospensione *ex* art. 295 cod. proc. civ. avanzata dalla ditta convenuta deve essere disattesa.

In conclusione, per le ragioni suesposte, ricorrendo tutte le condizioni di legge, deve accogliersi la domanda di parte attrice diretta ad ottenere il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività in Italia del lodo arbitrale n. 2565 pronunciato a Londra, presso la GAFTA il 7 agosto 1980, in relazione alla decisione arbitrale del 4 marzo 1980 (entrambi prodotti in copia autenticata e tradotta, con allegata dichiarazione di « definitività »).

Debbono, invece, dichiararsi inammissibili le ulteriori domande della Cerealsarda (v. conclusioni), dirette in particolare ad ottenere la rivalutazione monetaria ed ulteriori interessi.

E, infatti, evidente che, a parte ogni altra considerazione, la competenza del giudice della delibazione è limitata a verificare la sussistenza delle condizioni di legge per rendere esecutiva la sentenza straniera nel nostro ordinamento e, a seconda dell'esito positivo o negativo di tale accertamento, dichiarare l'esecutività o meno della sentenza straniera, con la conseguenza che tutto ciò che è fuori di tale schema è da ritenersi inammissibile in tale sede. (*Omissis*).